

STUDIO LEGALE C.F.Lex

Procedure di sovraindebitamento Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14.01.2019
Consulenza bancaria e finanziaria – Assistenza recupero credito e riduzione massa debitoria

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417- 80036 Palma Campania (NA)

Tel./Fax: 081.5101954 - Cell. 392/9240648

E-mail: avv.filippocarrella@libero.it

Pec: filippocarrella@pec.it

TRIBUNALE di NOLA

Sezione fallimentare

Proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12.01.2019 n. 14)

Per

I coniugi **Nunziata Luigi** nato a Sarno (SA) il 29.07.1975 (Cod. Fisc.: NNZLGU75L29I438I, residente in Palma Campania (NA) e **Caliendo Amalia** nata a Nola (NA) il 12.01.1981 (Cod. Fisc.: CLNMLA81A52F924Q), entrambi residenti in Palma Campania (NA) alla Via Spaccarape n. 16 ed elettivamente domiciliati in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Luciano Carrella del foro di Nola (Cod. Fisc. CRRFPP72T15F924H) che li rappresenta e difende in virtù di singole procure alle liti (**All. n. 1**) apposte su fogli separati ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.Lgs. 112/2018 seguenti indirizzi PEC: filippocarrella@pec.it- Fax: 081/5101954

INDICE

1) Nucleo familiare; 2) Situazione debitoria; -2.1) Situazione debitoria congiunta di Nunziata Luigi e Caliendo Amalia; -2.2) Elenco dettagliato dei creditori congiunti Nunziata/Caliendo a- Credit Factor S.p.A. (ex banca UCP S.p.A); b- Agenzia delle Entrate e Riscossione; 2.3) Situazione debitoria di Nunziata Luigi; - 2.4) Elenco dettagliato dei creditori di Nunziata Luigi: c- Deutsche Bank S.p.A. (Contratto di cessione del quinto e linea di credito); d- Fidelity S.p.A.; e- Kruk Finanziaria S.p.A. (ex Findomestic Banca S.p.A.); f- Agenzia delle Entrate e Riscossione; g- Sogert S.p.A.; - 2.5) Situazione debitoria di Caliendo Amalia; 2.6) Elenco dettagliato dei creditori di Caliendo Amalia: a- Cofidis S.p.A.; b- Cofidis S.p.A.; 2.7) Debitoria familiare complessiva; -3) Il quadro reddituale e patrimoniale; - 3.1) Situazione reddituale di nunziata Luigi; - 3.2) Asse mobiliare di Nunziata Luigi; 3.3) Asse crediti differiti e attivo circolante

di Nunziata Luigi; - 3.4) Situazione reddituale di Caliendo Amalia; - 3.5) Asse mobiliare di Caliendo Amalia; - 3.6) Asse crediti differiti e attivo circolante di Caliendo Amalia; - 3.7) Situazione patrimoniale; 3.8) Situazione finanziaria del figlio ~~Nunziata~~; 4) Cenni storici sulle cause del sovraindebitamento; 5) La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 6) La violazione del merito creditizio; 7) Fabbisogno necessario al sostentamento della famiglia e residuo disponibile; 8) Proposta ai creditori e progetto di ristrutturazione dei debiti; 9) Classificazione dei creditori; a- Creditori prededucibili; b- Creditore i privilegiati c- Creditori chirografari; 10) Alternativa liquidatoria e convenienza dell'accordo; 11) Istanza di sospensione delle procedure esecutive; 12) istanza di sospensione del contratto di cessione del quinto dello stipendio.

Premessa

I coniugi **Nunziata Luigi** e **Caliendo Amalia** trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2, lettera c) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (*in seguito C.C.I.I.*), non ricorrendo cause ostative e rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi caratterizzato dalla presenza di membri della stessa famiglia e dall'origine comune del sovraindebitamento (disciplinati dall'art. 66 del C.C.I.I., Capo II, Sezione I) hanno depositato, in data 19.03.2024 presso l'Organismo di Composizione della crisi, Ordine dei Commercialisti di Nola, istanza introduttiva ex art. 67 e ss. del C.C.I.I. (**All. n. 2**) affinché fosse nominato un professionista con le funzioni di Gestore della Crisi previste dalla stessa normativa richiamata, poi designato nella persona dell'avv. Angela Ambrosio (**all. n. 3**).

In via preliminare si precisa che:

1- il sig.re **Nunziata Luigi** e la sig.ra **Caliendo Amalia** hanno la qualifica di "consumatore", così come richiesto dall'art. 2, lettera e) del C.C.I.I. ossia di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"; difatti la loro posizione di *debitori* non nasce, né è conseguenza dello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e versano, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del C.C.I.I., in una situazione di sovraindebitamento, ovvero sia in una situazione " ... perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" e che, pertanto, la loro situazione economico/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

2 - Ai sensi dell'art. 66 del C.C.I.I. "i membri della stessa famiglia possono presentare

M. Ambrosio
A.
Angela Ambrosio

un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando ... il sovraindebitamento ha un'origine comune".

Si dichiara, inoltre, che non ricorrono per gli istanti i presupposti impeditivi di cui all'art. 69 del summenzionato Codice in quanto:

a) non hanno usufruito negli ultimi cinque anni delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, previste e disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né hanno già beneficiato della esdebitazione; inoltre non sono sottoposti a nessuna procedura concorsuale (**All. n. 4**);

b) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) hanno fornito all'O.C.C. idonea documentazione volta alla costruzione dettagliata della propria situazione economica e patrimoniale (art.68. comma 2, lett. c), CCII) (**All. n. 5 Visura ipotecaria e catastale**);

d) hanno fornito certificazione attestante la pendenza di procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari a loro carico (**All. n. 6**);

e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore e/o di ristrutturazione;

f) non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti alla presente richiesta (art. 67, comma 2, lettera c CCII);

g) non sono sottoposti a procedimenti penali o non ne sono a conoscenza (**All. n. 7 Carichi pendenti /Casellario giudiziario**);

h) non hanno subito protesti (**All. n. 8 Visura protesti/Crif/Centrale Rischi Banca d'Italia**);
Tanto premesso, i coniugi **Nunziata** hanno predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti familiari con il supporto e l'assistenza della consulenza legale dello scrivente procuratore e per tale motivo adiscono il competente Ecc.mo **Tribunale di Nola** e

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura per l'omologazione del **Piano familiare di ristrutturazione dei debiti** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 66, 67 e 70 del C.C.I.I., per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare, attestati nella Relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, ~~_____~~ alla quale si rimanda per ogni altro dettaglio.

1. NUCLEO FAMILIARE

MDP/ST - H - G. Quolo Quadi e

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 159-1/2024

Il Giudice Designato , vista la riassegnazione alla scrivente del presente procedimento avvenuta in data 04.11.2024;

letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 11.09.2024 da NUNZIATA LUIGI nato a Sarno (SA) il 29.07.1975 (Cod. Fisc.: NNZLGU75L29I438I) e CALIENDO AMALIA nata a Nola (NA) il 12.01.1981 (Cod. Fisc.: CLNMLA81A52F924Q), residenti in Palma Campania, alla Via Spaccarape n. 16, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Luciano Carrella , con studio in Palma Campania, alla Via Nuova Sarno, n.417 e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio;

visti i chiarimenti richiesti dal precedente g.d. e la relazione integrativa depositata ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Palma Campania;

rilevato che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCP": nel caso specifico la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato congiuntamente dagli istanti;

rilevato che le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti (pagg. 9-10 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC e successiva integrazione, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il solo ricorrente Nunziata Luigi è titolare di due "veicoli vetusti ed usurati utilizzati per gli spostamenti familiari" e fruisce del solo reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 2.276,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 161.724,97 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.800,00;

preso atto che il piano prevede un versamento iniziale in unica soluzione entro un mese dall'omologa di € 12.000,00, anticipo del TFR del signor Nunziata e successivi pagamenti mediante complessive n. 51 rate mensili, per la durata di anni 4 e 3 mesi la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 35.003,46, che saranno versati mediante rate mensili di importo variabile tra euro 438,00 ad euro 533,46 secondo il piano di ammortamento allegato;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiato e il pagamento parziale dei creditori chirografari del sig. Nunziata per la percentuale del 12,85% e della sig.ra Caliendo per la percentuale del 10%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta dei ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi e a cura di quest'ultimo per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 20.11.2024

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano